

“INTERVENTI EDUCATIVI E DIDATTICI RITENUTI NECESSARI AL RECUPERO E ALLO SVILUPPO DEGLI APPRENDIMENTI”

Proposte per la discussione del Consiglio scolastico provinciale

RACCOMANDAZIONE

Si raccomanda di chiarire in premessa alla deliberazione che il presente regolamento sostituisce la normativa nazionale sul recupero dei debiti. Il testo potrebbe essere analogo a quanto scritto nella premessa alla Deliberazione 1020/2011 sulla valutazione, ad esempio:

“A livello nazionale gli interventi di recupero e sostegno sono regolati dal Decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2001 e dalla Ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007.

Con riferimento alla succitata normativa nazionale, la Giunta provinciale ritiene opportuno eseguire l'incarico dell'articolo 12, comma 3 della legge provinciale 24 settembre 2010, n. 11 disciplinando la materia nel rispetto della competenza legislativa e della potestà amministrativa della Provincia Autonoma di Bolzano.”

Un simile chiarimento serve a dare certezza all'azione delle scuole, anche a fronte di eventuali vertenze che potrebbero essere sollevate dalle famiglie di alunni bocciati.

EMENDAMENTO ARTICOLO 2

Eliminare l'articolo 2.

L'articolo si intitola “presupposti per l'attivazione”. In realtà il contenuto non corrisponde al titolo.

Il comma 1 stabilisce le finalità dell'accertamento delle competenze, delle abilità e delle conoscenze acquisite e di eventuali carenze.

Il contenuto del comma 1 dovrebbe eventualmente integrare l'articolo 3 della Deliberazione 1020 del 2011.

Anche il comma 2 non corrisponde al titolo dell'articolo. Non si riferisce ai “presupposti”, ma si limita a una breve indicazione sugli scopi degli interventi. Il contenuto è importante, ma va inserito in un nuovo articolo 2, che riprenda e riformuli anche i contenuti dell'articolo 3.

EMENDAMENTI ART. 3 (nuovo art. 2)

Cambiare il titolo, lasciando semplicemente “Gli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero”

In tedesco sostituire Förder- con Stütz- nel titolo e nel testo dell'articolo.

Riformulare l'articolo:

1. La prevenzione, la riduzione e il recupero delle carenze formative sono obiettivi della normale attività didattica, che è svolta dalle scuole nell'ambito dell'orario obbligatorio di lezione degli studenti e delle studentesse, adottando tutti i modelli didattici e organizzativi suggeriti dall'esercizio dell'autonomia.

2. Gli Interventi educativi e didattici di sostegno e recupero hanno lo scopo sia di prevenire l'insorgere di debiti formativi e l'insuccesso scolastico sia di ridurre o colmare le carenze formative evidenziate. (ex comma 2, art. 1)

3. Gli Interventi educativi e didattici di sostegno e recupero rientrano tra le attività ordinarie e permanenti previste dal piano dell'offerta formativa e sono pubblicati sul sito web ufficiale delle istituzioni scolastiche. Essi sono realizzati in qualsiasi momento durante l'intero anno scolastico, **anche al di fuori dell'orario obbligatorio per le studentesse e gli studenti e dopo il termine delle lezioni.**

Gli interventi sono deliberati nel piano annuale delle attività e sono effettuati secondo modalità stabilite dalle istituzioni scolastiche in relazione agli effettivi fabbisogni delle studentesse e degli studenti interessati, in modo da garantire il perseguimento degli obiettivi di cui **ai commi 1 e 2.**

4 I consigli di classe mantengono la responsabilità didattica nell'individuare la natura delle carenze, nell'indicare gli obiettivi dell'azione di recupero e nel certificarne gli esiti ai fini del saldo del debito formativo. (DM n. 80/2007 art. 3)

Nel rispetto delle determinazioni assunte dal consiglio di classe, il docente della materia dove si riscontrino carenze di preparazione, consiglia alle studentesse e agli studenti i percorsi di recupero da seguire e indica tempestivamente alla dirigente scolastica o al dirigente scolastico l'eventuale fabbisogno di ulteriori interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero. I genitori o chi ne fa le veci sono tempestivamente informati degli interventi consigliati con modalità scelte dalla scuola. Le studentesse e gli studenti fruiscono dell'offerta degli interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, comma 12 della deliberazione della Giunta provinciale dd. 21 luglio 2003, n. 2523, avente per oggetto lo statuto dello studente e della studentessa. **Qualora non intendano avvalersi delle iniziative di recupero proposte dalla scuola al di fuori dell'orario obbligatorio, i genitori o chi ne fa le veci devono darne alla scuola comunicazione formale.**

EMENDAMENTO ART. 4

Il testo italiano è diverso dal tedesco: in tedesco **welche weiteren...**; in italiano **eventuali ulteriori...**

Cambiare il testo:

1. In sede di scrutinio, al termine di un periodo di valutazione intermedia, il Consiglio di classe propone ulteriori interventi educativi e didattici di sostegno e di recupero a studentesse e studenti che abbiano riportato voti negativi in una o più materie. I genitori o che ne fa le veci ne sono tempestivamente informati attraverso modalità definite dagli istituti scolastici.

EMENDAMENTI ART. 5

Il comma 1 e il comma 2 devono necessariamente essere letti insieme all'articolo 9, comma 5 della deliberazione n. 1020/2011 sulla valutazione, dove si dice che *"sono ammesse/i alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo le studentesse e gli studenti che sono valutati in tutte le materie e nella condotta con almeno sei decimi."* E' opportuno che i due commi siano inseriti direttamente nella deliberazione n. 1020, perché stabiliscono un'indicazione di principio sulle promozioni e le bocciature che corregge sostanzialmente il significato dell'art. 9 di quella deliberazione.

Si propone di eliminare i commi 1 e 2 e di provvedere ad integrare la deliberazione 1020/2011.

Il comma 2 va comunque riformulato, per rendere la lettura più agevole:

2. Per le studentesse e gli studenti che in sede di scrutinio finale presentino, in una o più discipline, valutazioni insufficienti, il Consiglio di classe sospende il giudizio, qualora ritenga che le carenze riscontrate **non consentano la promozione ma possano comunque essere recuperate entro la fine dell'anno scolastico** con la frequenza degli interventi proposti dall'istituzione scolastica e/o grazie allo studio personale.

Si propone di integrare il comma 3 con la seguente proposizione:

"Resta comunque fermo l'obbligo per la studentessa e lo studente di sottoporsi alle verifiche di cui al successivo articolo.

EMENDAMENTI ART. 6

1. Le verifiche del recupero delle carenze e lo scrutinio finale si concludono entro il 31 agosto. **In ogni caso le suddette operazioni devono improrogabilmente concludersi prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo.**

2. Le modalità di effettuazione delle verifiche sono stabilite dagli istituti scolastici.

3. A conclusione.....

4 La competenza alla verifica degli esiti nonché alla integrazione dello scrutinio finale appartiene al consiglio di classe nella medesima composizione di quello che ha proceduto alle operazioni di scrutinio finale. Nel caso in cui le operazioni di verifica e di integrazione dello scrutinio finale abbiano luogo, in via eccezionale, dopo la fine dell'anno scolastico di riferimento, ai componenti il consiglio di classe eventualmente trasferiti in altra sede scolastica o collocati in altra posizione o posti in quiescenza, è assicurato il rimborso delle spese. Al personale docente nominato fino al termine delle lezioni o dell'anno scolastico è conferito apposito incarico per il tempo richiesto dalle operazioni succitate. In ogni caso l'eventuale assenza di un componente del consiglio di classe dà luogo alla nomina di altro docente della stessa disciplina secondo la normativa vigente. (O.M. 92/2007 art. 8).

EMENDAMENTI ART. 7

Aggiungere il seguente comma 4

Nelle attività di sostegno e recupero sono impiegati in primo luogo i docenti dell'istituto e, in seconda istanza, si ricorre a docenti esterni e/o soggetti esterni, con l'esclusione di Enti "profit", individuati secondo criteri di qualità deliberati dal collegio docenti e approvati dal consiglio di istituto. (O.M. 92/2007 art. 10)